

COMUNE DI MANDELLO VITTA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

22

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 DEL COMUNE DI MANDELLO VITTA

L'anno **duemiladiciassette**, addì **15**, del mese di **Settembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta pubblica i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PASTORE ALDO	SINDACO	x	
COCCA DIEGO	CONSIGLIERE COMUNALE		x
PATRIOLI PAOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
RAMPONI ERNESTO ELVIS	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
GALLARINI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
LAVATELLI DARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
CONDELLO MARILENA	CONSIGLIERE COMUNALE		x
MASSARA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	x	
CAMEROTA CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE		x
MILANINO CARLO GUSTAVO	CONSIGLIERE COMUNALE		x
		6	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI** il quale prevede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PASTORE ALDO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 22 del 15 settembre 2017

OGGETTO : REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 DEL COMUNE DI MANDELLO VITTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società di partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito chiamato Decreto correttivo);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso il contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che per effetto dell'articolo 24 del T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'articolo 20, comma 2 del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse;
 - b) società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.;

PREMESSO altresì:

- che per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P., il provvedimento adottato a norma del comma 1 della disposizione appena richiamata costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- che l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1 del predetto art. 24 T.U.S.P. è esteso alle partecipazioni *«detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche»*, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per "partecipazione" *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»* (art. 2, lett. f), T.U.S.P.) e per "partecipazione indiretta" *«la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica»* (art. 2, lett. g), T.U.S.P.);
- che a norma delle definizioni appena sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario e restano pertanto escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune di Mandello Vitta in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti secondo quanto indicato nella relazione tecnica di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VALUTATO di condividere ed approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nell'allegata relazione tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
- 2. DI APPROVARE** altresì la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3. DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 4. DI FARE** in modo che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate da parte del Comune.
- 5. DI STABILIRE** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21 del Decreto Correttivo.
- 6. DI PROVVEDERE** affinché copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del decreto correttivo.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI MANDELLO VITTA

REVISIONE STRAORDINARIA PARTECIPAZIONI

PREMESSA

L'articolo 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il prossimo 30 settembre, una ricognizione di

tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, direttamente o indirettamente, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del T.U.S.P. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni anche se di minima entità.

L'art. 24 del suddetto decreto stabilisce che la revisione straordinaria dovrà essere disposta con provvedimento motivato ed avrà ad oggetto sia le partecipazioni detenute direttamente, che quelle detenute per il tramite di altre società (partecipazioni indirette), anche se acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Saranno oggetto di revisione obbligatoria solo le partecipazioni in società, anche consortili e cooperative, mentre potranno essere escluse dalla revisione le partecipazioni in organismi costituiti in forma diversa (consorzi, aziende speciali, istituzioni, associazioni, fondazioni, ecc.). Infatti, l'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le disposizioni del decreto hanno ad oggetto la costituzione da parte delle Amministrazioni pubbliche di "società", nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni in "società" a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Per gli Enti Territoriali, tale provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge n. 190/2014.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti. Nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società di partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il provvedimento dovrà stabilire quali partecipazioni dovranno essere alienate, quali società dovranno essere inserite in un piano di riassetto, che porti alla loro razionalizzazione (anche mediante fusione con altre realtà analoghe), ovvero, quali società dovranno essere sciolte e messe in liquidazione. Niente vieta, sussistendone le condizioni, che il provvedimento confermi il mantenimento dello *status quo*.

Dovranno comunque essere oggetto di cessione, di riassetto o di scioglimento, le società che:

1. non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica;
2. svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
3. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (non sono convenienti dal punto di vista economico, non sono sostenibili dal punto di vista finanziario, sono incompatibili con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, sono incompatibili con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese);
4. ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

In merito alle ipotesi indicate all'art. 20, comma 2 sopra citato, si ricorda che rappresentano presupposti per l'inserimento delle partecipazioni societarie in piani di razionalizzazione:

- lo svolgimento da parte della società di attività che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.;

- non avere personale dipendente o avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgere un'attività analoga o simile a quella svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- avere conseguito un fatturato medio nell'ultimo triennio non superiore a 500 mila Euro (1 milione di Euro a partire dal 2020).

Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.

L'atto di ricognizione non è solo un adempimento ma è da considerare come espressione concreta dell'esercizio dei doveri di socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il comune di Mandello Vitta partecipa al capitale di un'unica società: Acqua Novara VCO SpA con una quota del 0,007%.

Sede legale e amministrativa

Indirizzo: Via L. Triggiani n. 9 – 28100 NOVARA

Codice Fiscale P.IVA 02078000037

Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.acquanovaravco.eu

Iscrizione al Registro Imprese di Novara: NO-214204

Capitale Sociale € 7.839.467,00 I.V.

ACQUA NOVARA VCO S.P.A.

La Società è stata costituita con Atto pubblico a rogito notaio Fabio Auteri del 22/12/2006 Rep. N. 22552 Raccolta 7897 iscritta al Registro delle Imprese il 09/01/2007 durata della Società fino a 31/12/2027.

La Società Acqua Novara VCO SpA a capitale interamente pubblico gestisce il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'ATO n. 1 afferente a 139 Comuni delle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola.

La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1 della Regione Piemonte, con la precisazione che oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Essa nasce per dare attuazione alla legge n. 36/1999 (c.d. legge Galli). Infatti in data 22 dicembre 2006 86 comuni delle province di Novara e del VCO (il cosiddetto ATO 1), hanno sottoscritto un Accordo di Programma finalizzato alla costituzione ed al controllo del gestore unico d'ambito, individuato nella neo-costituita Acqua Novara VCO S.p.A.

Nei mesi successivi altri Comuni del territorio hanno aderito all'accordo di programma che ha previsto altresì di incorporare i consorzi e società comunali presenti sul territorio.

Il 1° luglio 2007 Acqua Novara VCO, mediante affidamento in-house, ha la gestione del servizio idrico in tutti i Comuni del territorio dell'ATO 1 ed ha avviato il processo di progressiva integrazione delle gestioni.

La vicenda societaria si è svolta parallelamente alla scelta operata dal legislatore statale e regionale per una gestione del servizio idrico integrato per ambiti territoriali ottimali.

Infatti tale azienda è sorta per soddisfare al meglio le esigenze idriche di un territorio esteso e variegato e con il fine di addivenire alla riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

- superamento di una gestione frammentata, tramite la definizione di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T. O) di dimensioni tali da consentire investimenti compatibili con le effettive necessità infrastrutturali;
- superamento della divisione tra acquedotto, fognatura e depurazione, tramite la costituzione di operatori industriali responsabili della sicurezza alimentare dell' acqua potabile, del collettamento delle acque reflue e della loro depurazione prima della restituzione nell'ambiente;
- separazione delle funzioni di regolazione, affidate alle autorità locali, dalla gestione del servizio, affidata ad un operatore indipendente.

Nel corso del 2010 la società ha completato il processo di incorporazione di tutti i gestori del servizio idrico della provincia di Novara.

Nel 2014 ha perfezionato l'incorporazione di Acque Nord, società operativa nella quale erano in precedenza confluite le gestioni di 40 Comuni del Verbano, del Cusio e della bassa Ossola.

Nel corso del 2016 la società ha perfezionato due nuove operazioni straordinarie:

1) la fusione per incorporazione delle società patrimoniali Basso Toce Impianti S.r.l. di Gravellona Toce (VB), S.I.A.V. S.r.l. di Cannobio (VB), S.P.V. S.r.l. di Verbania e Consorzio per il Servizio Integrato delle Acque tra i Comuni di Fontaneto d'Agogna, Cureggio, Cressa e Suno di Fontaneto d'Agogna (NO);

2) la scissione parziale, in qualità di beneficiaria, dell'Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti S.r.l. di Borgomanero (NO).

Sale così a 18, tra aziende operative e patrimoniali, il numero di soggetti incorporati da Acqua Novara VCO tra il 2010 ed il 2016.

Nel 2016 la società ha erogato il servizio in 139 Comuni nelle province di Novara e del VCO (139 anche nel 2015), in 131 dei quali la gestione ha riguardato l'intero ciclo idrico (acquedotto, fognatura e depurazione). Gli abitanti residenti serviti sono stati oltre 480 mila, per complessive 170 mila utenze civili (erano 168 mila nel 2015) e 529 utenze industriali (come nel 2015).

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 31 dicembre 2016 la situazione patrimoniale e finanziaria risulta in ulteriore miglioramento rispetto al precedente esercizio. Gli indicatori di finanziamento delle infrastrutture, confermano una sempre più corretta allocazione, in termini di durata, delle fonti di finanziamento rispetto agli impieghi.

La consistenza patrimoniale della società risulta in ulteriore crescita rispetto al 2015, grazie principalmente all'incremento dell'attivo immobilizzato.

Nel corso dell'esercizio, l'azienda ha fatto fronte regolarmente a tutti gli impegni finanziari assunti.

La struttura finanziaria della società, che evidenzia le modalità di copertura patrimoniale del capitale investito, è la seguente:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO		
	2016	2015

ATTIVO		
ATTIVO FISSO	€ 114.915.181	€ 104.105.996
Immobilizzazioni immateriali	€ 9.158.576	€ 8.147.088
Immobilizzazioni materiali	€ 104.071.515	€ 94.270.631
Immobilizzazioni finanziarie	€ 1.685.090	€ 1.688.277
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 50.601.360	€ 46.659.457
Liquidità differite	€ 27.258.721	€ 28.760.913
Liquidità immediate	€ 21.755.263	€ 16.947.750
CAPITALE INVESTITO	€ 165.516.541	€ 150.765.453
PASSIVO		
MEZZI PROPRI	€ 68.584.021	€ 60.557.038
Capitale sociale	€ 7.839.467	€ 7.838.967
Riserve	€ 60.744.554	€ 52.718.071
PASSIVITA' CONSOLIDATE	€ 48.145.883	€ 45.408.339
PASSIVITA' CORRENTI	€ 41.520.590	€ 41.146.662
CAPITALE DI FINANZIAMENTO	€ 158.250.494	€ 147.112.039

Investimenti

Gli investimenti realizzati nel corso del 2016, pari a 15,2 milioni di euro (erano 14,4 milioni di euro nel 2015), sono stati finanziati principalmente attraverso i flussi generati dall'attività gestionale e, in misura minore, attraverso l'erogazione dell'ultima tranche del nuovo finanziamento di complessivi 36,5 milioni di euro.

Gli investimenti pro capite nei Comuni in cui l'azienda ha erogato l'intero servizio idrico sono stati pari a circa 32,4 euro/abitante.

Situazione economica

Nel 2016 la società ha conseguito risultati superiori rispetto agli obiettivi pianificati nel piano economico-finanziario. La crescita del margine operativo lordo è proseguita ininterrotta nell'ultimo quinquennio.

Il conto economico, riclassificato per evidenziare i margini conseguiti nell'esercizio, è il seguente:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		
	2016	2015
Ricavi delle vendite	€ 61.512.282	€ 62.850.927
Produzione interna	€ 3.910.108	€ 3.629.084
VALORE PRODUZIONE OPERATIVA	€ 65.422.390	€ 66.480.011
Costi esterni operativi	€ 29.640.896	€ 31.400.694
Valore aggiunto	€ 35.781.494	€ 35.079.317
Costi del personale	€ 13.586.136	€ 13.443.132
MARGINE OPERATIVO LORDO	€ 22.195.358	€ 21.636.185
Ammortamenti e accantonamenti	€ 14.111.637	€ 12.658.165

RISULTATO OPERATIVO	€ 8.083.721	€ 8.978.020
Risultato area accessoria	€ 2.874.916	€ 1.578.123
Risultato area finanziaria	€ 782.202	€ 736.722
EBIT INTEGRALE	€ 11.740.839	€ 11.292.865
Oneri finanziari	€ 1.253.765	€ 4.707.652
RISULTATO LORDO	€ 10.487.074	€ 6.585.213
Imposte sul reddito	€ 3.221.027	€ 2.931.799
RISULTATO NETTO	€ 7.266.047	€ 3.653.414

Rapporti con i soci

La società, visto il numero e l'entità delle partecipazioni detenute dai Comuni soci, non risulta assoggettata al controllo di un singolo Ente.

Risorse umane

Il personale dipendente in forza al 31 dicembre 2016 è pari a 264 unità (erano 265 al 31 dicembre 2015).

Non si rileva un numero di amministratori della società superiore a quello dei dipendenti.

ADEMPIMENTI IN RELAZIONE AL D.LGS. 175/2016

Il D.Lgs. 175/2016 ha introdotto l'obbligo, per le società a controllo pubblico, di modificare i propri statuti per recepire le nuove disposizioni di legge, principalmente in tema di *governance* societaria. Tra le previsioni del testo unico, si segnala l'assoggettamento alla disciplina del fallimento e del concordato preventivo, l'obbligo di rispettare l'equilibrio di genere, il divieto di nominare come amministratori i dipendenti degli enti controllanti, un tetto al numero degli amministratori (con l'obbligo, in taluni casi, di nominare un amministratore unico) ed il tetto ai compensi degli amministratori sulla base di cinque fasce dimensionali

Lo Statuto è stato modificato il data 28/03/2017.

Il **Comune di Mandello Vitta** non svolge e non ha partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Acqua Novara VCO.

Acqua Novara VCO gestisce il servizio idrico integrato secondo il modello in *house providing*, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione.

Attraverso il proprio *know how* riesce a coniugare la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un'organizzazione manageriale in grado di realizzare investimenti e di accrescere la conoscenza delle infrastrutture attraverso strumenti informatici.

La partecipazione del Comune di Mandello Vitta alla società non comporta onere alcuno a carico del Comune.

La società ha conseguito, come in precedenza evidenziato, buoni risultati nell'ultimo quinquennio non facendo mai risultare alcuna perdita di esercizio.

Trattandosi di un'unica partecipazione azionaria, tra l'altro avente una consistenza assai modesta, ad una società che ha per oggetto l'espletamento un servizio pubblico, le azioni di razionalizzazione possono essere ricondotte unicamente ad obiettivi di legalità, efficienza e trasparenza della società da sollecitare attraverso l'esercizio del controllo.

E' pertanto intenzione dell'Amministrazione Comunale mantenere la quota di proprietà in Acqua Novara VCO SpA, in quanto trattasi di gestione globale per i Comuni della Provincia, la quale offre adeguata garanzia di puntualità di intervento con una "*customer satisfaction*" apprezzabile

CONCLUSIONI

Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Acqua Novara VCO S.p.A. in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Mandello Vitta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
(PASTORE ALDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 28/09/2017

Mandello Vitta, li 28/09/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Mandello Vitta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Mandello Vitta li, 28/09/17

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GABRIO MAMBRINI)